

CITTA' DI ALATRI



NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA
DISCIPLINA DELLA INSTALLAZIONE DI
INSEGNE, TARGHE E VETRINE

(Integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.)

Capo I
(Disposizioni Generali)

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento costituisce integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., approvato con D.M. LL.PP. 23/12/1971 N.2736 e sostituisce integralmente il Regolamento comunale per la installazione di insegne, targhe e vetrine, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 10/04/2002.
2. Con esso il Comune di Alatri intende rinnovare lo strumento tecnico regolamentare volto alla tutela e alla conservazione dei caratteri storico – artistici, architettonici ed ambientali della Città, sia nel centro storico che nel territorio ad esso esterno con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e ambientali.
3. La modifica si è resa necessaria a seguito della entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e di tutela paesaggistico ambientale quali:
 - a. Il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e ss.mm.ii. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (*entrato in vigore il 30 giugno 2003*)
 - b. Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” (*entrato in vigore il 1° maggio 2004*)

Capo II
(Individuazione aree di interesse)

Art. 2
Ambiti interessati

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di insegne, targhe, cartelli e pannelli pubblicitari, segnaletica direzionale, bacheche e tende frangisole, nonché striscioni provvisori e vetrine, nell'intero territorio comunale, con particolare riguardo:

A) al Centro Storico¹ costituito dal tessuto urbano compreso entro la cinta di mura poligonali, definita dal vigente P.R.G. come "Zona CR = Conservazione e Risanamento" suddivisa dallo stesso strumento urbanistico in:

Sottozona CR1 = complessi di carattere storico monumentale

Sottozona CR2 = complessi di minore interesse storico-artistico, ma di notevole valore ambientale

Sottozona CR3 = complessi ricadenti nel Centro Storico che non hanno caratteri dei precedenti, ma che costituiscono materia delicata di intervento.

B) alla fascia esterna al Centro Storico posta a ridosso delle mura stesse;

C) ai Beni sottoposti a vincolo architettonico-culturale elencati negli artt.10 e 11, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;

D) ai beni sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale elencati agli artt.136 e 142, dello stesso Decreto legislativo, nonché alle zone delimitate dal D.M. 22/05/1985².

¹ Si vedano le tavv.n.16 e n.18 del P.R.G. e quanto riportato nell'atto deliberativo consiliare 29/11/1969 n. 65 dove il Centro Storico è stato classificato "Zona Territoriale Omogenea A" secondo quanto indicato nel D.M. n.1444/68, con deliberazione del Consiglio Comunale 25/11/1980 n.134;

² Per l'esatta individuazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale si fa riferimento alle Tavole E/1 ed E/3 del P.T.P. approvato con legge regionale 6 luglio 1998, n.24 e successive modifiche ed integrazioni.

Capo III
(Classificazione e criteri di tutela specifici)

Art. 3
Norme generali

1. Su tutto il territorio Comunale, è consentita l'installazione di insegne, targhe e pannelli d'esercizio, cartelli e pannelli pubblicitari, segnaletica direzionale, bacheche e tende frangisole, previa specifica autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale-Sportello Unico per l'Edilizia.
2. Per insegne, targhe e pannelli d'esercizio si intendono le scritte, tabelle e simili, completate eventualmente da simboli e marchi, realizzate e supportate con materiali di qualsiasi natura, esposti esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione, sede di enti, organizzazioni, istituzioni, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e/o la qualità dei servizi che vengono prestati.
3. L'affissione di manifesti e cartelli pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è subordinata alle condizioni di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 4
Insegne

1. Sono previste le seguenti tipologie di insegne:
 - a) Insegne parallele al piano dell'edificio
 - Insegne a pannello;
 - Pannelli laterali;
 - Insegne a caratteri indipendenti;
 - Insegne luminose.
 - b) Insegne a bandiera
 - A pannello orizzontale;
 - A pannello verticale;
 - Scontornate;
 - Scritte libere luminose;
 - Segnaletica nazionale e regionale.
 - c) Insegne interne
 - A pannello;
 - Vetrefanie e/o scritte su vetro o infisso;
 - Luminose.

2. In tutti gli edifici, le insegne ammesse dal presente regolamento dovranno essere collocate esclusivamente nelle aree di facciata di pertinenza delle attività oppure nei vani di porte o portoni, annessi ai locali produttivi interessati, qualora non sussistano le incompatibilità tipologiche previste nei successivi articoli.
3. L'insegna dovrà essere collocata nella parte superiore dell'apertura di facciata, relativa al piano terreno degli edifici, fatta eccezione per gli eventuali sottofinestra del piano primo, ove non sussistano particolari finiture di pregio, ovvero in sviluppo verticale su uno dei lati: le insegne dovranno seguire fedelmente l'andamento delle aperture considerate e dovranno altresì, essere tenute distaccate dal piano della facciata per impedire ristagni di acqua e conseguenti deterioramenti del paramento sottostante.
4. L'aspetto esteriore delle insegne, sia per la tipologia, sia per le dimensioni, forma, colore e materiali impiegati, dovrà essere consono all'armonia architettonica dell'intero immobile, assicurando continuità stilistica ed estetica ed equilibrio cromatico e architettonico con l'ambiente urbano in cui si colloca.

Art. 5 Targhe

1. Le targhe dovranno essere collocate esclusivamente di lato all'ingresso dell'ufficio, ambulatorio, ecc. in cui è situata l'attività.
2. Le dimensioni consentite, salvo specifiche disposizioni legislative e regolamentari, sono:
 - a. Formato A4 cm. 21 x 29,7 sia orizzontale che verticale;
 - b. Formato A3 cm 29,7 x 42 sia orizzontale che verticale;In entrambi i formati le targhe non dovranno sporgere più di cm.7 dalla superficie di appoggio.
3. Nei casi di più targhe collocate sullo stesso ingresso esse dovranno avere le stesse caratteristiche in foggia e dimensione.
4. I materiali da utilizzarsi per la realizzazione delle targhe, dovranno tenere conto del trattamento del supporto su cui andranno a collocarsi ed inserirsi nel migliore modo possibile nel contesto circostante per forma e colore.
5. Nel caso in cui le facciate mostrino trattamenti superficiali pregiati (*bugnati, stucchi, rivestimenti in pietra da taglio, tessiture murarie in pietrame lavorato, laterizio ecc.*) le targhe dovranno essere realizzate in materiale trasparente.
6. Le targhe non debbono interferire o sovrapporsi ad elementi di arredo urbano, a particolari architettonici e ad ogni elemento che costituisca segno o traccia emergente e significativa della storia e delle vicende dell'edificio di cui fanno parte. È vietato apporre all'esterno degli esercizi commerciali, ristoranti, alberghi, etc. targhe e segni distintivi di carte di credito (tipo Diners,

American Express e similari), di segnalazione e raccomandazione da parte di guide ed organizzazioni turistiche (quali ad esempio ACI, TCI, ADAC, etc.). Tali segni distintivi potranno essere applicati all'interno dell'ingresso o delle vetrine.

Art. 6 **Cartelli e pannelli pubblicitari**

1. Per cartelli e pannelli pubblicitari si intendono le scritte o i simboli o altro, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia.
2. L'installazione di cartelli pubblicitari fissi o provvisori (*striscioni*), su aree pubbliche, potrà essere consentita previa attenta valutazione di impatto ambientale, nella quale dovranno essere considerati tutti gli aspetti formali e funzionali, con particolare riguardo agli impedimenti di visuale, ai contrasti prospettici, alle caratteristiche dimensionali, alla qualità cromatica, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza stradale e strutturale: dovranno altresì essere rispettate le vigenti norme sulla pubblicità e sull'occasione del suolo pubblico.
3. L'autorizzazione per l'apposizione di cartelli o striscioni pubblicitari provvisori, per i quali si fa obbligo di Nulla Osta rilasciato dal Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità, ha validità di mesi 1 (*uno*), salvo le diverse disposizioni impartite dall' Ufficio Tecnico Comunale - Sportello Unico per l'Edilizia, ed è rinnovabile.
E' vietata l'affissione sui pali della pubblica illuminazione e l'utilizzo degli stessi per l'ancoraggio di striscioni o strutture pubblicitarie.
4. Nell'eventualità che si rendesse necessaria la rimozione provvisoria o definitiva del cartello o striscione pubblicitario, il committente è tenuto a provvedervi a proprie spese: nel caso in cui, l'Amministrazione Comunale, per motivi urgenti ed indifferibili, dovesse provvedere alla rimozione e/o al riposizionamento del cartello o dello striscione, le relative spese verranno addebitate al committente stesso.

Art. 7 **Mezzi mobili di pubblicità**

1. Per quanto riguarda i mezzi mobili di pubblicità, non è ammessa la loro sosta continuata nel Centro Storico, nei pressi di pubblici edifici (*scuole, uffici, ospedali, ecc.*), né in prossimità di incroci e snodi viari, qualora impediscano la debita visibilità degli stessi o dell'eventuale segnaletica stradale; per la circolazione di tali mezzi si fa obbligo di Autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 8
Segnali direzionali

1. Per segnali direzionali si intendono tutti quei cartelli segnaletici atti ad indicare agli utenti della strada l'itinerario da seguire per raggiungere la sede dell'attività segnalata. Essi potranno essere installati su tutto il territorio, con esclusione della Zona "A" Centro Storico. Il collocamento di tali mezzi di pubblicità sarà autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Unico per l'Edilizia qualora non contrastino con le tipologie specificamente indicate dalla Amministrazione Comunale. Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale provvedere allo spostamento, all'eliminazione o ad ogni altra modifica che in qualsiasi momento si rendesse necessaria ovvero fosse ritenuta opportuna, dandone comunicazione motivata all'interessato senza con ciò dar luogo a diritti a compensi o indennità di qualsiasi tipo.

Art. 9
Bacheche

1. Per bacheche si intendono solo quelle destinate a messaggi pubblicitari scritti. Hanno titolo ad apporre bacheche sul territorio comunale, previa autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per l'Edilizia, solo le associazioni non profit, di tipo culturale, sociale, partitico, religioso, sportivo, di volontariato, ecc.. Esse non dovranno essere di intralcio alla viabilità veicolare e pedonale; dovranno essere realizzate in ferro o legno, opportunamente trattati, prive di vetri, di forma e tipologia tali da inserirsi nel contesto urbano ed ambientale in cui vengono collocate.

Art. 10
Tende frangisole

1. E' ammessa l'installazione di tende frangisole in corrispondenza degli esercizi produttivi commerciali esclusivamente ai piani terra, a condizione che tutti gli elementi componenti la tenda stessa siano collocati in modo tale da essere compatibili con la fruibilità della sede stradale.

Art. 11
Vetrine espositive

1. E' vietata la costruzione di vetrine che alterino le sagome delle aperture degli edifici o che sporgano dalle facciate.

Capo IV
(Norme per il Centro Storico)

Art. 12
Ambito di applicazione

1. Per tutto il Centro Storico, come delimitato dalle mura poligonali e nella fascia esterna posta a ridosso delle mura stesse, valgono i criteri generali esposti negli articoli precedenti, ma con le specificazioni e le integrazioni indicate nel presente Capo IV.

Art. 13
Disposizioni generali

1. E' obbligatorio il mantenimento o il recupero di insegne e targhe che appartengano all'architettura esterna di negozi, botteghe, pubblici esercizi che costituiscono una testimonianza significativa della storia e della tradizione commerciale, artigianale e di costume della città.
2. E' fatto obbligo assoluto del rispetto degli elementi architettonici di pregio presenti sulle facciate degli edifici (*architravi, bifore, stipiti in pietra, marcapiani, ecc.*).
3. Le targhe e le insegne dovranno essere collocate soltanto sulle porzioni di facciata relative al piano terreno degli edifici, escludendo in maniera tassativa i piani superiori, fatta eccezione per le eventuali porzioni dei sottofinestra del piano primo, ove non sussistano particolari finiture di pregio (*marcapiani, decori, lavorazioni speciali in pietra a vista, ecc.*).
4. Facciate contigue che denotano le stesse caratteristiche tipologiche saranno dotate del medesimo tipo di insegna o targa. In particolare dovrà perseguirsi tale criterio nelle piazze, slarghi e incroci pubblici oltre a determinati ambiti urbani per i quali l'Amministrazione procederà a particolari piani di riassetto figurativo.

Art. 14
Materiali e tipologie di insegne

1. Le insegne, nel caso in cui le facciate mostrino trattamenti superficiali pregiati (*bugnati, stucchi, rivestimenti in pietra da taglio, tessiture murarie in pietrame lavorato, ecc.*) dovranno essere realizzate in metallo a caratteri indipendenti.
2. E' consentita l'installazione di targhe ed insegne in ferro battuto, legno, rame, marmo non lucido, ottone, acciaio spazzolato, altri metalli verniciati o smaltati, ceramica e paste vetrose monocrome o policrome, purché in sintonia con gli aspetti tonali degli edifici, scritte su intonaco dipinto, con o senza riquadratura.
3. E' vietata la installazione di insegne a luce diretta o lampeggiante.

4. E' consentita l'installazione di corpi illuminati nascosti che generano luce indiretta e riflessa sull'intonaco; luci schermate; apparecchi illuminanti a luce indiretta.
5. Non sono ammesse insegne colorate di tipo scatolato in plexiglas.
6. Le vetrofanie e/o le scritte su vetro sono consentite e la loro apposizione deve avvenire all'interno di porte o finestre poste al piano terreno o dei sopraluce dei portoni di ingresso dell'esercizio. Fermo restando che è preferito il ricorso alla realizzazione di scritte su vetro con la tecnica della sabbiatura, è consentito l'uso di colori, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Unico per l'Edilizia, della compatibilità degli stessi con il contesto edilizio circostante.
7. E' vietata l'installazione dei cartelli e pannelli pubblicitari, sia permanenti che provvisori, di striscioni pubblicitari, così come descritti al precedente art.6.
8. Le vetrine e i serramenti dovranno essere consoni, per colore e materiale, alle caratteristiche storico – artistiche degli edifici. E' vietata l'installazione di vetrine in alluminio anodizzato, se non trattato con speciali vernici antichizzanti. Non sono ammesse serrande avvolgibili.
9. E' vietata l'installazione di tende o pensiline che non siano di materiale tradizionale (canapa, lino o cotone ovvero di fibre di tipo sintetico che ne ricalchino l'aspetto estetico).

Art. 15

Tende

1. Le tende esterne, per posizione e forma, non devono arrecare in alcun modo ostacolo alla viabilità, né coprire la segnaletica stradale e toponomastica.
2. L'apposizione delle tende dovrà avvenire nel rispetto degli elementi di carattere architettonico presenti quali modanature o altri eventuali elementi architettonici o partiture decorative di facciata.
3. Lo sbraccio della tenda dovrà essere contenuto entro i 120 cm. dal prospetto dell'edificio e comunque non potrà sporgere oltre la larghezza dell'eventuale marciapiede sottostante se presente.
4. Per le tende vale, in generale, quanto espresso per le insegne; in particolare esse dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale. Sono vietati i tessuti a righe. Sono vietati i teli di materiale plastico. E' consentito l'uso di colori, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Unico per l'Edilizia, della compatibilità degli stessi con il contesto edilizio circostante.
5. Sono consentite scritte pubblicitarie e diciture sempre previa verifica della compatibilità di cui ai comma precedenti e nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 17.
6. E' vietata l'installazione di tende sporgenti nell'intera Piazza Santa Maggiore.

Art. 16
Segnaletica soggetta a specifica legislazione nazionale e regionale

1. Le insegne a croce delle farmacie o di esercizi per i quali è d'obbligo il rispetto di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali in materia di insegne o mezzi pubblicitari, devono comunque essere collocate nel rispetto del contesto edilizio con il quale andranno ad interagire.
2. Le insegne a croce delle farmacie, poste a sbalzo devono essere fissate ad una distanza dal prospetto non superiore a 10 cm e la loro sporgenza complessiva non può essere superiore ad 80 cm.
3. Sono altresì sempre vietate le insegne recanti testi informativi o pubblicitari a scorrimento luminoso e a luci intermittenti o stroboscopiche.
4. L'inosservanza delle prescrizioni del presente articolo comporta l'irrogazione immediata delle sanzioni previste dai successivi articoli 21 e 22.

Art. 17
Lettering, marchi e logotipi, grafica creativa

1. Il lettering dovrà essere limitato all'uso di caratteri che non contrastino con il contesto architettonico ed in modo di rispettare criteri di omogeneità.
2. È consentito l'inserimento nell'insegna del marchio o del logotipo, purché registrato e tale da non occupare più del 20% della superficie complessiva.
3. È vietato l'inserimento di marchi pubblicitari diversi da quello proprio dell'esercizio commerciale intestatario del negozio.
4. Qualsiasi forma di "grafica creativa" dovrà essere sottoposta a pareri preventivi degli uffici e organi istituzionali da cui dipendono le autorizzazioni.

Art. 18
Scritte su intonaco

1. Le scritte su intonaco sono consentite negli edifici non caratterizzati da elementi architettonici o decori in vista.
2. Su vetrine od aperture ad arco è consentita la scritta su intonaco senza riquadro. Nei casi in cui la vetrina o le aperture siano architravate è invece prescritto che la scritta sia riquadrata.

Art. 19

Fascia a ridosso delle mura poligonali

Nelle aree immediatamente a ridosso della Zona Territoriale Omogenea “A”, costituita dalla fascia a ridosso delle mura poligonali, si fa obbligo specifico di non apporre cartelloni o insegne che impediscano, per dimensioni o foggia, la normale fruibilità dell’insieme paesaggistico.

Capo V
(Procedimento amministrativo)

Art. 20
Procedure per il rilascio della Autorizzazione

1. Non possono essere installate o esposte insegne, targhe, cartelli e pannelli pubblicitari, segnaletica direzionale, bacheche, tende frangisole, striscioni provvisori, vetrine e ogni altro mezzo pubblicitario in luogo pubblico o da esso visibile, senza preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale - Sportello Unico per l'Edilizia, corredata dalla documentazione tecnica, e ove ne ricorrano i presupposti, senza l'autorizzazione rilasciata a norma del vigente *Codice della Strada*, dall'Ente proprietario della strada e/o Parere Favorevole della competente Soprintendenza nel caso di beni sottoposti a tutela.
2. Sono fatti salvi i vincoli di strumento urbanistico vigente, nonché tutte le disposizioni in materia di vincolo idrogeologico e di rischio idrogeologico – frane, Usi Civici, ecc..
3. La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione tecnico – amministrativa da presentare in triplice copia allo Sportello Unico per l'Edilizia e consistente in:
 - a. Elaborati grafici, in scala opportuna, contenenti anche l'insegna inserita nel contesto edilizio circostante;
 - b. Una documentazione fotografica relativa alla facciata dell'edificio interessato in rapporto a quelli adiacenti;
 - c. Relazione tecnica asseverata, a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione, nella quale vengano chiaramente descritte le caratteristiche tecniche dell'insegna, le modalità di montaggio, i materiali usati, i sistemi di illuminazione, ecc. nonché la conformità alle norme contenute nel presente regolamento.
4. Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, nonché nella zona di notevole interesse delimitata dal D.M. 22/05/1985 (*c.d. Galassino*), alla comunicazione del collocamento di insegna pubblicitaria o di qualsiasi altro mezzo pubblicitario permanente, dovrà essere allegata la determinazione resa ai sensi della normativa vigente in materia.
5. Le comunicazioni presentate che risultino carenti sotto l'aspetto documentale e non conformi alle disposizioni del presente Regolamento saranno archiviate, previa informazione scritta.
In mancanza di diniego motivato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della istanza, la richiesta stessa si intenderà accolta.

Capo VI
(Vigilanza)

Art. 21

Sanzioni

1. Nei casi di violazione in materia di collocamento o affissione dei mezzi di pubblicità sugli edifici o nei luoghi di interesse storico-artistico, o in prossimità di essi, nonché nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale, sarà comminata una sanzione da Euro 51,64 ad Euro 516,46 oltre ad essere imposto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del contravventore.

Capo VII
(Norme finali)

Art.22

Adeguamento alle disposizioni del presente regolamento

1. Le insegne, le targhe e le tende degli esercizi commerciali all'interno del Centro Storico che non risultino conformi alle disposizioni come sopra riportate, dovranno essere rimosse o sostituite entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Periodicamente l'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica della conformità delle insegne alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Nel caso di esercizi commerciali dismessi, il proprietario dell'immobile dovrà provvedere alla rimozione dell'insegna, al fine di ripristinare lo stato originario dei luoghi.
4. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio con addebito delle spese.